

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3186

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)**

**e dal Ministro per la funzione pubblica
(MAZZELLA)**

**di concerto col Ministro degli affari esteri
(FRATTINI)**

**col Ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)**

**col Ministro della giustizia
(CASTELLI)**

**col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)**

**col Ministro dell'interno
(PISANU)**

**col Ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)**

**e col Ministro per le pari opportunità
(PRESTIGIACOMO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 2004

Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005

Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge annuale di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 s'inquadra nel processo di modernizzazione della normativa dello Stato inaugurato dalla legge 29 luglio 2003, n. 229 (legge di semplificazione per l'anno 2001).

Lo iato temporale che divide il presente disegno di legge da quello precedente è dovuto alle novità sul tema della semplificazione introdotte dalla legge richiamata, la cui attuazione appare oggi subordinata al riassetto normativo dei settori cui afferisce.

Gli interventi di riassetto normativo sono strutturati secondo un modello «a cascata»: partendo dai principi e criteri direttivi indicati nelle deleghe previste dalle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, si passa ai decreti legislativi che attuano quelle deleghe e, se necessario, a regolamenti governativi emanati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988,

n. 400.

I criteri e i principi direttivi ai quali i decreti legislativi di riassetto normativo previsti dal presente disegno di legge si ispireranno sono quelli «generalisti», indicati dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché quelli che le norme di delega di cui agli articoli da 2 a 6 individuano specificamente.

In particolare, i settori oggetto di riassetto rientrano tra quelli di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa (articolo 2), del Ministero degli affari esteri (articolo 3), del Ministero delle attività produttive (articolo 4), nonché della Presidenza del Consiglio dei ministri (articoli 5 e 6).

Laddove, peraltro, non si è ritenuto indispensabile procedere ad un riassetto complessivo della materia, sono stati previsti interventi di semplificazione normativa e procedimentale, di coordinamento e di razionalizzazione, modificando puntualmente la legislazione attualmente in vigore ovvero autorizzando regolamenti di delegificazione. In un caso, tenendosi conto dell'attuale assetto delle deleghe conferite dal Presidente del Consiglio dei ministri e dell'autonomia riconosciuta alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è comunque prevista la modifica immediata e diretta della normativa vigente (articolo 9), in attesa dell'esercizio della delega per il riassetto complessivo della materia (articolo 5).

Sia le norme che prevedono il riassetto normativo, sia le altre disposizioni contenute nel disegno di legge rappresentano la trasposizione legislativa del contenuto del programma di priorità di interventi, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 febbraio 2004, con il quale le amministrazioni, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno indicato in via programmatica gli interventi che, dal punto di vista della semplificazione e del riassetto normativo, ritengono che sia prioritario avviare nell'anno 2005.

In sede di Conferenza unificata, in data 23 settembre 2004, è stato espresso il parere sullo schema di disegno di legge in esame, con osservazioni in merito agli articoli 4, 6 e 9 (si veda l'Allegato).

In accoglimento di quanto richiesto dalle regioni sono state apportate le seguenti modifiche all'articolo 4:

al comma 1, alinea, è stato specificato che le materie di competenza esclusiva statale sono quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

al comma 1, lettera b), è stato specificato che gli adempimenti amministrativi, non liberalizzati, ma che si intendono semplificare, sono quelli relativi all'avvio, allo svolgimento, alla trasformazione e alla cessazione dell'attività di impresa;

al comma 2, le regioni sono espressamente menzionate tra i soggetti promotori di intese o accordi, al fine di perseguire gli obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

al comma 2, è stato inoltre modificato il testo, chiarendo che gli accordi e le intese ivi previsti non sono direttamente rivolti a coordinare l'esercizio delle competenze normative (lettera a) e a conseguire livelli minimi di semplificazione (lettera c) ma a «favorire» tale coordinamento e conseguimento;

è stato inserito un comma 3, al fine di risolvere il problema del coordinamento tra la normativa delegata, che sarà emanata in attuazione dell'articolo 4 in oggetto, e la legislazione regionale in materia di adempimenti delle imprese.

Per quanto concerne le osservazioni della Conferenza unificata relative all'articolo 6, pur condividendone i contenuti, non si è proceduto all'inserimento di una disposizione *ad hoc* nel presente disegno di legge, in quanto l'esigenza di raccordo tra le competenze delle regioni e dello Stato in materia di pari opportunità può essere già soddisfatta utilizzando, in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli strumenti normativi degli «accordi» disciplinati dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Infine, in accoglimento della richiesta di integrare la rubrica dell'articolo 9, è stato precisato che le modifiche apportate riguardano soltanto le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

Di seguito si illustra il contenuto dei singoli articoli che compongono il disegno di legge.

Articolo 1. - (*Modifica all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59*). - L'articolo in esame sostituisce la lettera f) del comma 4 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevedendo, tra i principi ai quali si devono attenere i decreti legislativi, l'aggiornamento delle procedure amministrative, da attuarsi mediante la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

Articolo 2. - (*Riassetto normativo in materia di benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace*). – L'attuale disciplina legislativa dei benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace è il risultato di una stratificazione normativa formatasi attraverso una serie di provvedimenti – spesso emanati con ampio ricorso alla tecnica del rinvio – succedutisi nel tempo senza un adeguato coordinamento.

Con il riassetto proposto, da attuarsi mediante la codificazione della normativa primaria in materia, si intende armonizzare e razionalizzare il complesso quadro normativo di riferimento allo scopo di agevolare la lettura e l'applicazione delle disposizioni di favore relative alle diverse categorie di beneficiari di seguito elencate:

– vittime del dovere, ossia: per le Forze di polizia, i deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico ovvero di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificatamente attinenti ad operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso; per le Forze armate, i militari deceduti nell'adempimento del dovere di servizio, di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso (legge 13 agosto 1980, n. 466; legge 27 ottobre 1973, n. 629; legge 3 giugno 1981, n. 308; legge 20 ottobre 1990, n. 302; legge 23 dicembre 2000, n. 388); per i vigili del fuoco, il personale deceduto nello svolgimento dei compiti di istituto;

– vittime del servizio, ossia i militari o gli appartenenti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco infortunati o caduti per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio (legge 3 giugno 1981, n. 308);

– vittime del terrorismo, ossia chiunque, pubblico dipendente o privato cittadino, sia deceduto o subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi di atti del terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ovvero di fatti delittuosi ricollegabili alla criminalità organizzata (legge 20 ottobre 1990, n. 302; legge 27 novembre 1998, n. 407; decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369; legge 12 marzo 2004, n. 68; legge 3 agosto 2004, n. 206);

– vittime di ordigni bellici in tempo di pace, ossia chiunque sia deceduto o subisca un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza del brillamento, della manipolazione, del trasporto e comunque dell'utilizzo di ordigni bellici in tempo di pace o di materiale esplosivo o di armamento (legge 31 dicembre 1991, n. 437).

L'iniziativa, in particolare, è volta a riunire e coordinare le disposizioni legislative in materia – con riferimento alle leggi più significative ed alle singole categorie di beneficiari – prevedendo anche la semplificazione del linguaggio normativo. La disposizione intende inoltre definire con maggiore precisione le categorie dei soggetti destinatari della normativa di favore con riferimento alla matrice degli eventi lesivi, indicando, per ciascuna categoria, i benefici applicabili. Si vuole infine regolare in maniera omogenea i procedimenti dello stesso tipo e semplificare quelli di attribuzione dei benefici, con l'obiettivo di ridurre il più possibile gli oneri per i destinatari.

Articolo 3. - (*Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri*). – L'articolo 3 prevede la delega al Governo per il riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri (rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituti di cultura).

L'esigenza di prevedere un codice in materia nasce dalla considerazione che la gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri è attualmente disciplinata in modo disorganico da una pluralità di fonti normative di grado primario: dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (legge e regolamento di contabilità di Stato, ancora applicati in alcuni articoli), e dalle due normative ordinamentali fondamentali per l'Amministrazione degli affari esteri, il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 («Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»), e il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 («Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari»), entrambi aventi natura di norme primarie. Le normative in questione si sono sovrapposte nel tempo, senza che siano mai state ricondotte ad un unico *corpus* normativo, né tanto meno che ne siano stati uniformati i contenuti.

Dovendosi procedere al riordino della materia attraverso lo strumento normativo del codice si avrà l'occasione per introdurre innovazioni utili a semplificare e snellire le procedure, come risulta del resto esplicitato negli specifici criteri direttivi. Infatti, la contabilità delle sedi all'estero è caratterizzata da un numero elevatissimo di capitoli di bilancio (circa 40 capitoli di bilancio per le grandi ambasciate e circa 38 per i grandi consolati), il che rende particolarmente complessa la loro gestione contabile. Inoltre, la vigente normativa non consente alcuna flessibilità nell'utilizzo delle

risorse finanziarie all'estero. Anche il recente decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120 («Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero»), pur avendo introdotto la ripartizione delle spese in tre tipologie (spese di funzionamento, spese di personale e spese istituzionali), ha lasciato inalterata la gestione concreta delle sedi all'estero il cui finanziamento è ripartito su molteplici capitoli di spesa. Al tempo stesso la rendicontazione delle somme accreditate non è stata modificata e continua ad essere effettuata per singolo capitolo con cadenza semestrale. Spesso, durante la gestione, il capo missione o il funzionario delegato non dispone delle risorse finanziarie per far fronte a sopravvenute nuove esigenze (manutenzione straordinaria degli immobili sedi delle rappresentanze diplomatiche, iniziative politico-commerciali in concomitanza di eventi straordinari, eccetera), pur in presenza di eccedenze di fondi su altri capitoli di bilancio. Sarebbe, pertanto, auspicabile mettere a disposizione del capo missione o del funzionario delegato un sistema semplificato, che consenta il migliore utilizzo delle risorse, evitando in particolare alla fine dell'esercizio finanziario spese non strettamente necessarie (al solo scopo di evitare economie di bilancio che potrebbero influire negativamente sulle assegnazioni dell'anno successivo da parte dell'amministrazione centrale).

Articolo 4. - (*Riassetto normativo in materia di adempimenti amministrativi delle imprese*). - L'intervento normativo proposto prevede una delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, esclusi quelli di natura fiscale e previdenziale e quelli gravanti sulle imprese stesse in qualità di datori di lavoro.

Tale intervento si dovrà realizzare secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché sulla base degli ulteriori specifici criteri e principi direttivi previsti dalle disposizioni dell'articolo in esame.

In particolare, di rilevante importanza è il principio direttivo della liberalizzazione dell'attività di impresa, che riguarderà le fasi di avvio, di svolgimento, di trasformazione e di cessazione dell'attività.

La liberalizzazione sarà attuata determinando nei decreti legislativi le ipotesi tassative nelle quali l'attività d'impresa è soggetta a provvedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati. L'individuazione dei procedimenti non liberalizzati avverrà utilizzando le procedure di verifica di impatto della regolamentazione e nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

Conseguentemente, il legislatore delegato abrogherà le disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, non richiamati esplicitamente nei decreti legislativi, fatte salve quelle derivanti da obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

Per i settori esclusi dalla liberalizzazione, la norma prevede, in ogni caso, che si proceda alla semplificazione, alla razionalizzazione e allo snellimento degli adempimenti amministrativi relativi alle fasi di avvio, di svolgimento, di trasformazione e di cessazione dell'attività d'impresa consultando sul punto le organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate (organizzazioni imprenditoriali, organismi di rappresentanza di ordini professionali, eccetera).

Il comma 2 prevede che il Governo e le regioni promuovano intese e accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, con lo scopo di favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative statali e regionali in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, di favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione, di individuare forme di semplificazione omogenee su tutto il territorio nazionale degli adempimenti gravanti su piccole e medie imprese e su imprese artigiane, nonché di favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese su tutto il territorio nazionale.

Infine, il comma 3 mira a risolvere il problema del coordinamento tra la normativa delegata, che sarà emanata in attuazione dell'articolo 4, e la legislazione regionale in materia di adempimenti delle imprese.

Articolo 5. - (*Riassetto delle disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali*).

- Le esigenze di modifica delle disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione delle amministrazioni sono state rilevate in diverse sedi e, in particolare, anche da parte di alcuni organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In esito alla consultazione intervenuta tra le strutture della Presidenza del Consiglio a diverso titolo interessate, sono stati elaborati i principi e criteri direttivi di delega contenuti nell'articolo 5, che consentiranno, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il riassetto

della materia. In particolare, non comporterà maggiori oneri la previsione secondo la quale, nell'ambito degli uffici preposti al controllo interno, occorrerà ricorrere prevalentemente a professionalità economiche, organizzative e gestionali, in quanto tali professionalità sono già presenti nei ruoli delle amministrazioni. La disposizione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 fissa, infatti, un criterio direttivo finalizzato al potenziamento dell'organico dei predetti servizi non in termini quantitativi, ma in termini qualitativi.

La scelta di operare mediante il conferimento di una delega al Governo è motivata, oltre che dalla natura complessiva degli interventi proposti, anche dalla stessa impostazione della legge di semplificazione, che, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come da ultimo sostituito dalla legge 29 luglio 2003, n. 229, privilegia il riassetto rispetto a modifiche puntuali e limitate, che rimangono comunque legittime ed ammissibili.

Oggetto della delega è la revisione della disciplina dei controlli «interni» ai quali è sottoposta l'attività della pubblica amministrazione.

Infatti, se, com'è noto, i controlli «esterni» sono quelli posti in essere da organismi che si trovano, per l'appunto, al di fuori dell'ambito dell'amministrazione attiva oggetto di controllo (fra questi vanno annoverati, ad esempio, quelli svolti dalla Corte dei conti), i controlli «interni» possono essere ricondotti alle seguenti tipologie:

- 1) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- 2) controllo di gestione;
- 3) controllo strategico.

In relazione a taluni aspetti, la disciplina generale attualmente in vigore in materia di controlli interni sull'attività della pubblica amministrazione, contenuta nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, pur avendo prodotto un notevole impatto sulle amministrazioni e sulla loro efficienza, non ha trovato un'attuazione del tutto compiuta, mostrando alcune lacune che, peraltro, solo l'analisi della concreta esperienza sul campo poteva far emergere con chiarezza.

A ciò si aggiunga che sono nel frattempo intervenute alcune modifiche del quadro organizzativo all'interno del quale il provvedimento s'inseriva (quale, ad esempio, l'attribuzione ad un Ministro *ad hoc* di una delega specifica per l'attuazione del programma di governo), che giustificano ulteriormente l'intervento proposto.

In particolare, è emersa la necessità che, a livello di ciascuna amministrazione, la direttiva annuale del Ministro tenga conto degli esiti dell'attività di controllo strategico relativa all'attività amministrativa svolta nell'anno precedente, in modo che detta direttiva rappresenti non già un *quid novi*, ma la prosecuzione dell'attività di programmazione dell'anno precedente, con le modifiche che l'analisi della gestione suggerisce. In tale modo, programmazione, attività amministrativa, controllo e successivi interventi programmatori sono legati fra loro ed inseriti in un ciclo continuo, noto come «Ciclo di Deming», anche detto PDCA (*Plan-Do-Check-Act*).

Tale ciclo di attività è poi posto in relazione sia con la programmazione di governo – che è monitorata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per l'attuazione del programma di governo – sia con la programmazione economico-finanziaria di bilancio, nell'ambito della quale si definiscono le risorse per il raggiungimento degli obiettivi di governo e degli obiettivi strategici di ciascuna amministrazione.

A tali esigenze di coerenza tra le diverse fasi dell'attività amministrativa e di raccordo con il processo di bilancio rispondono i criteri di delega indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1.

La natura aziendalistica dei controlli interni che si intendono rivedere (controllo strategico e controllo di gestione) è sottolineata alla lettera d), la quale dispone che il legislatore delegato possa provvedere ad una distinta disciplina relativa all'attività di controllo della regolarità amministrativa e contabile.

Infatti, poichè tale materia è piuttosto variegata e complessa, l'articolo 5 prevede che possa essere adottato anche più di un decreto legislativo, al fine di consentire al Governo di avviare i propri lavori per l'attuazione delle deleghe anche in maniera parallela e distinta: riassetto dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, da un lato, e riassetto degli altri controlli interni, di natura gestionale, dall'altro.

Con riferimento all'idoneità degli strumenti con i quali effettuare il controllo, si ritiene opportuno, in primo luogo, che sia garantita, nell'ambito dei servizi di controllo interno, una maggior presenza di componenti di formazione non giuridica, atteso che, per loro natura, tali servizi, per poter svolgere un'attività di valutazione compiuta e adeguata alla complessità delle variabili quantitative che devono essere considerate, necessitano dell'apporto di professionalità specifiche (economiche, organizzative e gestionali), di cui le amministrazioni già dispongono nell'ambito del proprio organico. A tale fine risponde il principio di delega di cui alla lettera e).

In secondo luogo, appare opportuno tarare gli strumenti di verifica alle funzioni svolte, anche in considerazione della necessità che l'elaborazione degli indicatori di controllo sia resa coerente con le funzioni di verifica.

Infatti, un'eventuale disarmonia può condurre ad una difficile o approssimativa misurabilità dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, che rappresenterebbe, prevedibilmente, il presupposto di un'erronea valutazione circa il grado di realizzazione degli obiettivi.

In questo contesto, il criterio di delega contenuto nella lettera f) riserva particolare importanza ai procedimenti di rilevazione dei fabbisogni di personale, come peraltro già incidentalmente previsto dalla vigente disciplina.

Infine, sempre con riferimento agli strumenti del controllo interno, è stato previsto tra i criteri di delega (lettera g) l'adeguamento di tali strumenti, oltre che, come si è già sottolineato, alla valutazione di variabili quantitative, anche a quelle di natura qualitativa che vengono in considerazione nell'ambito dell'erogazione di servizi da parte di amministrazioni dello Stato e di enti pubblici nazionali. La qualità, infatti – che può essere intesa come «il grado di soddisfazione dei bisogni e attese del cliente al costo minimo» – viene essenzialmente in rilievo proprio ove ci si trovi in presenza di una clientela o di un'utenza, la quale rappresenta il tratto caratteristico delle amministrazioni erogatrici di servizi.

Articolo 6. - (*Riassetto normativo in materia di pari opportunità*). – Il presente articolo conferisce al Governo la delega per il riassetto normativo delle disposizioni statali vigenti in materia di pari opportunità.

Tale intervento appare necessario, in quanto il tema delle pari opportunità ha dato origine, nel corso degli anni, ad un'ingente produzione normativa di grande rilievo economico e sociale. Anche sulla base dell'impulso della giurisprudenza costituzionale, la produzione normativa ha cercato di tener conto il più possibile del cambiamento del ruolo della donna nella società civile.

Negli anni Settanta si è avuta un'enorme proliferazione di leggi riguardanti la condizione femminile. Solo per citarne alcune, basti ricordare la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, relativa alla tutela delle lavoratrici madri; la legge 19 maggio 1975, n. 151, che ha introdotto, nell'ambito del nuovo diritto di famiglia, il riconoscimento della potestà genitoriale in capo alla donna; la legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro. Tali leggi costituiscono i capisaldi su cui si sono sviluppate successivamente tutte le politiche di pari opportunità.

Dopo gli anni Settanta il problema dell'uguaglianza è stato affrontato su tre diversi livelli: nelle normative di carattere generale, al fine di evitare il verificarsi di discriminazioni in ragione del sesso, attraverso la tutela della donna lavoratrice di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125; nelle norme relative a specifiche attività o professioni, mediante una disciplina dell'accesso delle donne nelle Forze armate di cui alla legge 20 ottobre 1999, n. 380; nelle normative relative a situazioni di bisogno in cui la donna concretamente viene a trovarsi in ragione della sua condizione femminile, mediante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo, 2001, n. 151.

A tale legislazione occorre aggiungere l'opera di adeguamento del nostro sistema alla normativa comunitaria, rappresentata da una serie di direttive, tra cui spicca, da ultimo, la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, recepita con il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.

L'evoluzione alla quale si è fatto cenno ha condotto ad una legislazione disorganica e stratificata nel tempo che rende necessario un intervento di riassetto normativo dell'intera materia, da operarsi attraverso lo strumento del codice, che riunisca in un'unica fonte normativa tutte le disposizioni primarie regolanti la materia, garantendo una maggiore conoscibilità e una migliore fruizione delle norme da parte dei diretti destinatari.

Pertanto, tra i principi e criteri direttivi ai quali dovrà uniformarsi il legislatore delegato è inserito, in primo luogo, quello dell'individuazione di strumenti di prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli *handicap*, l'età e l'orientamento sessuale, anche al fine di realizzare uno strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità previsti in sede di Unione europea.

Il raggiungimento di tali obiettivi potrà avvenire anche mediante l'adozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi in materia di pari opportunità.

La scelta dei fattori di discriminazione è conforme al linguaggio comunitario, in particolare all'articolo 13 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Infine, la delega prevede che il coordinamento delle disposizioni vigenti sia operato anche adeguando e semplificando il linguaggio normativo e rimuovendo sovrapposizioni e duplicazioni.

Articolo 7. - (*Disposizioni in materia di trasporti*). - L'articolo in commento introduce alcune modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

La prima modifica proposta ha la finalità di rendere più accessibile all'utenza la proposizione dei ricorsi relativi ai requisiti psicofisici alla guida.

Il vigente comma 5 dell'articolo 119 del nuovo codice della strada prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti decida sui ricorsi avverso i giudizi delle commissioni mediche locali, sentita la commissione medica centrale istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la quale esprime il parere avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. Tuttavia, tale commissione non è stata mai costituita perchè, per la sua natura di organo accentrato, avrebbe reso meno agevole la tutela del cittadino, mentre è apparso più adeguato alle esigenze di giustizia rinviare direttamente i ricorrenti agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato (le unità sanitarie territoriali della Società rete ferroviaria italiana spa), trattandosi di strutture diffuse su tutto il territorio nazionale.

Con la modifica che si propone, si intende legittimare tale scelta, abolendo formalmente la commissione i cui compiti, ai fini della decisione dei ricorsi, sono già di fatto svolti dagli organi sanitari periferici della Società rete ferroviaria italiana spa.

La seconda modifica mira a realizzare l'armonizzazione delle norme nazionali in materia di costruzione ed equipaggiamento dei veicoli per trasporti specifici e per uso speciale previste dagli articoli 53 e 54 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con le disposizioni in materia in vigore presso gli altri Stati membri dell'Unione europea, eliminando la necessità che i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale siano permanentemente dotati di speciali attrezzature.

L'attuale differenza tra la normativa nazionale e quelle europee, in un ambito di libero mercato del trasporto, costituisce un impedimento per le aziende di autotrasporti nazionali che sono costrette ad utilizzare veicoli strutturati in base a norme più restrittive e che, quindi, offrono una minore flessibilità d'uso rispetto agli equivalenti veicoli costruiti ed immatricolati presso altri Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 8. - (*Disposizioni in materia di ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri*). - L'articolo in esame apporta una serie di modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

L'intervento in via legislativa è reso necessario dalla natura di norme primarie propria delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che discendono da un provvedimento di delega al Governo (la legge 25 luglio 1966, n. 586), emanato in vista della riforma dell'Amministrazione degli affari esteri. Del resto, anche i successivi interventi normativi che hanno inciso sulle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, eccettuate quelle concernenti materie nel frattempo oggetto di delegificazione, hanno rivestito necessariamente la forma del provvedimento di legge (da ultimo, la legge 23 aprile 2003, n. 109).

Gli interventi prospettati sono tutti ispirati ai criteri della semplificazione, della razionalizzazione delle risorse e della funzionalità dell'Amministrazione degli affari esteri e non comportano, come specificato al comma 4, oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si tratta, per vero, di una serie di modifiche eterogenee, che si possono raggruppare, per facilità di illustrazione, in tre gruppi di interventi:

1) un primo gruppo di norme che consentono una maggiore razionalizzazione dell'attività e dell'organizzazione del Ministero degli affari esteri (la cosiddetta «semplificazione sostanziale dell'attività amministrativa»), in cui rientrano le seguenti ipotesi di modifica:

a) la previsione di cui al comma 1, lettera b), provvede ad adattare una norma concepita diversi decenni addietro (articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967) agli sviluppi intervenuti nelle relazioni internazionali. Infatti, l'attuale formulazione non ha consentito un'applicazione automatica della norma ai recenti casi della Somalia, dell'Iraq e di Taiwan, che pure avevano richiesto l'istituzione di apposite delegazioni diplomatiche speciali, in quanto non esisteva un'entità statale presso la quale accreditare un'ambasciata o una legazione o in quanto l'accREDITAMENTO stesso poteva risultare inopportuno a livello di politica internazionale. Pertanto, nei casi succitati si è, comunque, provveduto, con decreto interministeriale, ad istituire le suddette delegazioni diplomatiche speciali, ma soltanto con una forzatura nell'interpretazione della norma in questione;

b) la previsione di cui al comma 1, lettera c), modifica l'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che prevede la possibilità per le sedi all'estero di avvalersi dei consulenti necessari (per l'esattezza la norma parla di consulenti legali, sanitari e tecnici). Sino ad oggi, nella prassi, tra i consulenti tecnici già previsti dalla normativa vigente si sono fatti rientrare, ad esempio, interpreti per l'espletamento di prove per l'assunzione del personale a contratto. Onde evitare di dover sempre ricorrere ad una forzatura della interpretazione della norma si è pensato di esplicitare tale previsione (e questo è l'oggetto della modifica in questione);

c) la previsione di cui al comma 1, lettera e), introduce espressamente tra le spese a carico dello Stato per gli automezzi anche quelle di locazione finanziaria (la formula contrattuale del *leasing*), che si adatta particolarmente alle esigenze delle sedi all'estero per dotarsi di autovetture di servizio;

d) la previsione di cui al comma 1, lettera g), nasce dall'esigenza di limitare, per ragioni di bilancio e di snellimento procedurale, il diritto all'alloggio ai funzionari diplomatici con il grado di ministri plenipotenziari che svolgano funzioni vicarie. Questa norma comporta una riduzione degli oneri, in quanto esclude dal beneficio dell'alloggio a carico dello Stato una determinata categoria di funzionari. Peraltro, il successivo comma 2 disciplina l'ipotesi transitoria delle situazioni in essere (contratti esistenti) al momento dell'entrata in vigore della legge;

2) un secondo gruppo di norme di semplificazione, in cui rientrano le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), che consentono di prevedere la possibilità per le delegazioni diplomatiche speciali di adottare tipologie di spesa attualmente non previste (ad esempio gli automezzi), snellendo contestualmente le procedure e la rendicontazione finale. Tale modifica normativa è nata dall'esigenza pragmatica che è stata posta da ultimo dalla verifica delle necessità operative della delegazione diplomatica speciale in Iraq;

3) un terzo gruppo di norme di coordinamento formale e sistematico del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e della legge 31 ottobre 2003, n. 332, in cui rientrano le seguenti modifiche:

a) la previsione di cui al comma 1, lettera a), con cui è proposta l'abrogazione della lettera c) del secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, relativa ad una funzione che di fatto il consiglio di amministrazione non esercita da tempo;

b) la previsione di cui al comma 1, lettera f), che prevede l'abrogazione dell'articolo 95 («Formazione e qualificazione professionale») del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, relativo ad una materia riservata e disciplinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro;

c) la previsione di cui al comma 3, che introduce una modifica all'articolo 3, comma 2, della legge 31 ottobre 2003, n. 332 («Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998»). L'intervento normativo appare necessario per sanare un errore materiale verificatosi nel corso della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge n. 332 del 2003. Infatti, all'articolo 3, comma 2, della legge n. 332 del 2003 si fa erroneamente riferimento agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, decreto abrogato dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 («Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA»).

Il comma 4 prevede espressamente che le modifiche apportate dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 9. - (*Disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali*). - L'articolo in esame apporta una serie di modifiche puntuali al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 («Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»), al fine di adeguare il testo normativo alla delega conferita dal Presidente del Consiglio in carica in materia di attuazione del programma di Governo, in vista dell'intervento di riassetto della materia che il Governo è delegato ad operare ai sensi dell'articolo 5 del presente disegno di legge.

Sempre in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione amministrativa è prevista l'esclusione della Presidenza del Consiglio dei ministri dalla

disciplina attualmente vigente (decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286), in ragione delle peculiari funzioni istituzionali attribuite alla Presidenza dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Articolo 10. - (*Disposizioni in materie di competenza del Ministero dell'interno*). - L'articolo in esame apporta alcune modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. In particolare, la lettera a) modifica l'articolo 128 del testo unico, permettendo di adeguare la disciplina concernente gli obblighi relativi all'identificazione dei clienti ed alla registrazione delle operazioni compiute giornalmente al dettato della sentenza della Corte costituzionale n. 121 del 28 giugno 1963, che ha dichiarato l'illegittimità dei primi quattro commi della norma in questione nella parte relativa a operazioni su oggetti preziosi nuovi. La lettera b) modifica la disciplina relativa alla nomina delle guardie particolari giurate e al rilascio del relativo porto d'armi, introducendo un termine di durata biennale della nomina stessa.

Articolo 11. - (*Semplificazione di procedimenti in materie di competenza del Ministero dell'interno*). - In relazione ad esigenze di semplificazione procedimentale in materie di competenza del Ministero dell'interno, l'articolo in commento autorizza la delegificazione del procedimento per la compilazione del rapporto informativo e l'attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza e del procedimento per l'accertamento della capacità tecnica necessaria, ai fini dell'abilitazione alle attività di fochino.

Articolo 12. - (*Decreti legislativi integrativi e correttivi*). - Le deleghe previste dal presente disegno di legge coinvolgono la riforma di interi settori dell'ordinamento. In ragione della complessità delle materie oggetto di riassetto e dell'evidenza statistica per cui la necessità di correggere la normativa tende a manifestarsi proprio nella fase di prima applicazione della stessa, appare opportuno prevedere, in linea generale, accanto agli specifici termini per l'esercizio della deleghe principali, un ulteriore termine di un anno per interventi destinati ad integrare e correggere la normativa delegata.

Articolo 13. - (*Modifiche alla legge 29 luglio 2003, n. 229*). - L'articolo in commento mira a permettere al Governo di operare le eventuali correzioni e modificazioni dei decreti legislativi che saranno emanati ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 della legge n. 229 del 2003, concernenti il riassetto delle disposizioni statali di natura legislativa vigenti in materia di produzione normativa, semplificazione e qualità della regolazione, di sicurezza del lavoro, di assicurazioni, di incentivi alle attività produttive, di prodotti alimentari, di tutela dei consumatori, di metrologia legale, di internazionalizzazione delle imprese, nonché il riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 14. - (*Invarianza finanziaria*). - Il presente articolo introduce la clausola di invarianza della spesa in relazione all'esercizio di ciascuna delle deleghe previste dal Capo I del provvedimento in esame.

Articolo 15. - (*Abrogazioni*). - L'articolo in commento, al comma 1, abroga l'articolo 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218. Tale abrogazione si rende necessaria in quanto la normativa vigente già prevede, ai fini fiscali, modalità di certificazione dei corrispettivi che comprovino la regolarità fiscale del servizio svolto.

Si evidenzia, in particolare, che nei confronti dei terzi committenti soggetti passivi d'imposta deve essere emessa la fattura, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e che nei confronti di utenti privati devono essere rilasciati la ricevuta o lo scontrino fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 22, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, e dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.

Pertanto, il documento fiscale di cui all'articolo 7 duplica la documentazione tributaria prevista per i trasporti e costituisce un inutile aggravio per gli operatori del settore.

Al comma 2 dell'articolo in esame si dispone l'abrogazione della legge 29 gennaio 1992, n. 112. Tale proposta è motivata dal fatto che la legge 29 gennaio 1992, n. 112, è stata emanata per fare fronte a delle finalità contingenti, determinate dalla circostanza che per un rilevante numero di rimorchi agricoli, costruiti nel rispetto delle prescrizioni tecniche previgenti al decreto del Ministro dei trasporti 4 maggio 1983 (recante «Norme e procedure di omologazione ai fini del rilascio del documento di circolazione su strade e aree pubbliche delle macchine agricole»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 20 maggio 1983, era impossibile procedere all'omologazione.

Pertanto, con la legge 29 gennaio 1992, n. 112, il legislatore ha previsto una sanatoria in relazione a tali rimorchi agricoli. Il legislatore, tuttavia, non ha fissato alcun termine massimo di applicabilità di tale sanatoria con la conseguenza che, a distanza di 11 anni dall'approvazione della legge, la stessa ha esaurito gli obiettivi per i quali era stata emanata.

Al comma 3 dell'articolo in esame è prevista l'abrogazione dell'articolo 3 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, che impone ai capi degli uffici amministrativi e di ragioneria, centrali e periferici, l'obbligo della compilazione semestrale (dicembre/maggio e giugno/novembre) dei moduli dove vengono riepilogate le movimentazioni inerenti alle rendicontazioni rese dai funzionari delegati.

Si tratta di una procedura anacronistica, in quanto i dati contenuti nelle citate situazioni semestrali sono già desumibili, per numero ed importo, dal Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS), integrato ai sistemi informativi della Banca d'Italia e della Corte dei conti. Inoltre, i periodi ai quali si riferiscono le rendicontazioni non sono conciliabili con la gestione del bilancio predisposto su base annuale.

Infine, la soppressione della norma in esame determina un risparmio per il bilancio dello Stato ed un recupero di risorse umane.

Conclusivamente si rappresenta che dal presente disegno di legge non derivano nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Non si è proceduto pertanto alla predisposizione della relazione tecnica.

Analisi tecnico-normativa

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) Necessità dell'intervento normativo

Come indicato nella relazione illustrativa, il presente intervento normativo si inquadra nel processo di modernizzazione della normativa dello Stato inaugurato dalla legge 29 luglio 2003, n. 229 (legge di semplificazione per l'anno 2001).

Tale legge, come è noto, ha sostituito l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevedendo che annualmente il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi definito, con deliberazione del Consiglio dei ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata, presenti al Parlamento un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni.

b) Analisi del quadro normativo

Il presente disegno di legge, al Capo I, contiene interventi di riassetto normativo in settori per i quali il Governo ha valutato opportuno operare una codificazione di tutta la normativa primaria vigente; al Capo II, in relazione ad esigenze limitate di modifica o di mera correzione del quadro normativo vigente, contiene norme che puntualmente novellano disposizioni vigenti.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti

Le norme ricomprese nel Capo I, ad eccezione dell'articolo 1, mirano a riunire in un unico *corpus* normativo tutte le norme primarie regolanti le materie sottoposte a riassetto normativo. Le norme di legge attualmente vigenti nelle materie in questione saranno pertanto abrogate con lo stesso decreto legislativo che adotterà il codice per materia. Ove necessario, all'emanazione dei decreti legislativi seguirà l'adozione di regolamenti governativi, ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il disegno di legge in esame non ha incidenza sull'ordinamento comunitario ma risponde alla necessità di adeguare la normativa interna agli *standard* ed alle raccomandazioni delle istituzioni internazionali (OCSE) e comunitarie. In particolare, la semplificazione amministrativa appare in linea con gli *standard* ai quali l'azione di semplificazione degli Stati dovrebbe ispirarsi secondo i dettami del «Rapporto Mandelkern» sulla migliore regolazione.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale

Il disegno di legge non impatta sulle competenze delle regioni in quanto mira al riordino di settori rientranti nella competenza legislativa esclusiva statale.

Un problema di coordinamento tra la legislazione regionale, concorrente o esclusiva, in materia di adempimenti delle imprese e la normativa delegata è stato sollevato, in sede di Conferenza unificata, in relazione all'articolo 4 in materia di adempimenti delle imprese. A tale fine, in accoglimento delle osservazioni avanzate, è stata prevista una apposita norma di raccordo al comma 3 dell'articolo 4.

Inoltre, al comma 2 dell'articolo 4, è stato previsto che sia il Governo sia le regioni possano promuovere intese o concludere accordi con la finalità, tra l'altro, di favorire l'armonizzazione delle

legislazioni in materia di semplificazione e di conseguire livelli minimi di semplificazione su tutto il territorio nazionale sul tema degli adempimenti amministrativi delle imprese.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

Come precisato alla lettera e), il disegno di legge non impatta sulle competenze delle regioni, in quanto mira al riordino di settori rientranti nella competenza legislativa esclusiva statale.

g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

Non sono previste rilegificazioni.

Il ricorso alla delegificazione è esplicitamente previsto, quale criterio direttivo per l'esercizio delle deleghe per il riassetto normativo in materia di benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace (articolo 2), per il riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri (articolo 3) e per il riassetto normativo in materia di adempimenti amministrativi delle imprese (articolo 4).

Infine, l'articolo 11 del disegno di legge prevede, in materie di competenza del Ministero dell'interno, la semplificazione con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del procedimento per la compilazione del rapporto informativo e l'attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza e del procedimento per l'accertamento della capacità tecnica di fochino.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non si segnalano nuove definizioni normative.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono correttamente riportati tenendo conto delle modificazioni subite nel tempo dai medesimi.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Il disegno di legge contiene un ampio ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

In particolare, al Capo I (Riassetto della normativa primaria), l'articolo 1 sostituisce la lettera f) del comma 4 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Al Capo II (Altri interventi normativi) – contenente disposizioni di modifica puntuale della legislazione in vigore – si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa all'articolo 7 (*Disposizioni in materia di trasporti*), che modifica il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; all'articolo 8 (*Disposizioni in materie di ordinamento dell'amministrazione degli Affari esteri*), che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e la legge 31 ottobre 2003, n. 332; all'articolo 9 (*Disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali*) e all'articolo 10 (*Disposizioni in materia di competenza del Ministero dell'interno*) dove sono previste delle modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Infine, si è utilizzata la tecnica della novella legislativa all'articolo 13 per apportare delle modifiche alla legge 29 luglio 2003, n. 229 (legge di semplificazione 2001).

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non vi sono effetti abrogativi impliciti.

L'articolo 15 contiene alcune abrogazioni espresse.

3. Ulteriori elementi

a) Giurisprudenza costituzionale

Il disegno di legge non risulta in contrasto con la giurisprudenza costituzionale.

b) Verifica di progetti di legge vertenti sulla materia o su materie analoghe

Su materia analoga a quella trattata dall'articolo 2 – contenente la delega per il riassetto normativo in materia di benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace – sono pendenti in Parlamento i seguenti disegni di legge:

atto Camera n. 815 (Equiparazione delle vittime del dovere delle Forze di polizia e delle Forze armate in servizio di polizia alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) assegnato alla I Commissione il 21 gennaio 2002; non ancora iniziato l'esame;

atto Camera n. 1649 (Modifiche agli articoli 1 e 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera infortunati o caduti durante il periodo di servizio), assegnato alla IV Commissione il 12 ottobre 2001, e atto Camera n. 1752 (Modifiche alla legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera infortunati o caduti durante il periodo di servizio), assegnato alla IV Commissione il 31 gennaio 2002; in corso di esame in Commissione;

atto Camera n. 4842 (Modifica all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di estensione delle agevolazioni previste in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo a tutte le vittime del dovere), assegnato alla I Commissione il 19 aprile 2004; non ancora iniziato l'esame;

atto Camera n. 4706 (Modifica all'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), da assegnare;

atto Senato n. 309 (Norme concernenti benefici in favore delle vittime del dovere), assegnato alla 1ª Commissione il 12 settembre 2001; non ancora iniziato l'esame;

atto Senato n. 2684 (Modifica alla legge 23 novembre 2003, n. 407, a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), assegnato alla 1ª Commissione il 22 gennaio 2004; non ancora iniziato l'esame;

atto Senato n. 2433 (Disposizioni a favore delle vittime di attentati nei confronti dei rappresentanti istituzionali e delle forze dell'ordine), assegnato alla 1ª Commissione il 5 febbraio 2004; non ancora iniziato l'esame.

In materia analoga a quella trattata dall'articolo 4 – contenente la delega per il riassetto normativo in materia di adempimenti amministrativi delle imprese – si segnalano i seguenti disegni di legge presentati in Parlamento nel corso della XIV legislatura:

atto Senato n. 3034 (Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore), approvato dalla Camera dei deputati il 7 luglio 2004, e atto Senato n. 183 (Istituzione del registro nazionale delle imprese italiane all'estero –*Business Communities*); in corso d'esame congiunto presso la 10ª Commissione;

atto Camera n. 98 (Estensione dello sportello unico per le attività produttive alle imprese agricole), assegnato alla XIII Commissione il 13 luglio 2001; non ancora iniziato l'esame;

atto Camera n. 499 (Modifica all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di esclusione dall'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese dei piccoli produttori agricoli), assegnato alla XIII Commissione il 26 luglio 2001; non ancora iniziato l'esame.

atto Camera n. 2197 (Modifica all'articolo 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310, in materia di autentica di scritture private per i trasferimenti di quote e di esercizi commerciali), assegnato alla II Commissione il 7 marzo 2002; non ancora iniziato l'esame.

In materia analoga a quella trattata dall'articolo 5 – contenente la delega per il riassetto delle disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali – è stato presentato il seguente disegno di legge:

atto Senato n. 1966 (Norme in materia di dirigenza statale), assegnato alla 1ª Commissione il 6 marzo 2003; non ancora iniziato l'esame.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I RIASSETTO DELLA NORMATIVA PRIMARIA

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59)*

1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, la lettera f) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa».

Art. 2.

(Riassetto normativo in materia di benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione di tutte le disposizioni legislative in materia, prevedendo anche la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e del linguaggio normativo;

b) definizione, per ciascuna tipologia di vittime, in relazione anche alla diversa matrice degli eventi lesivi, dei benefici applicabili;

c) regolamentazione omogenea dei procedimenti del medesimo tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione, anche prevedendo, ove possibile, l'accorpamento degli uffici competenti;

d) riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico degli interessati richiesti ai fini del riconoscimento dei benefici.

Art. 3.

(Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, adeguamento, nonché aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;

b) delegificazione e semplificazione degli aspetti organizzativi e procedurali dell'attività di gestione;

c) semplificazione della gestione di bilancio degli uffici all'estero, anche rideterminandone la struttura mediante l'eventuale accorpamento degli attuali capitoli di bilancio;

d) perseguimento della fluidità dei flussi finanziari per e dalle sedi estere e tempestività dell'accreditamento dei relativi fondi;

e) semplificazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi al fine di rendere maggiormente flessibile la gestione contabile all'estero;

f) previsione dell'adeguamento delle procedure dell'attività contrattuale degli uffici all'estero agli ordinamenti giuridici e alle consuetudini locali, al fine di renderle a questi compatibili;

g) snellimento delle procedure necessarie per le attività di assistenza ai connazionali e di promozione culturale e commerciale;

h) razionalizzazione e semplificazione dei sistemi di controllo della gestione e dei rendiconti degli uffici all'estero;

i) semplificazione, anche mediante la progressiva introduzione di sistemi informatizzati, della gestione delle comunicazioni contabili con gli uffici all'estero.

2. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1.

Art. 4.

(Riassetto normativo in materia di adempimenti amministrativi delle imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali, previdenziali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) liberalizzazione dell'attività di impresa, con riguardo alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione dell'attività, da attuarsi mediante:

1) determinazione, sulla base delle procedure di verifica dell'impatto regolatorio di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria, delle ipotesi tassative nelle quali l'attività d'impresa è soggetta a provvedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati;

2) conseguente abrogazione di tutte le disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso comunque denominati, non richiamati esplicitamente nei decreti legislativi, fatte salve quelle derivanti da obblighi imposti dalla normativa comunitaria;

b) per le ipotesi tassative di cui alla lettera a), numero 1), previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate:

1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione dell'attività d'impresa, ivi incluse le attività di certificazione e agli aspetti inerenti l'iscrizione al registro delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attività degli sportelli unici;

2) previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l'accrescimento di competitività del sistema produttivo nazionale;

3) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

c) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi.

2. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata, al fine di:

a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività di impresa;

b) favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione degli adempimenti connessi all'esercizio dell'attività d'impresa;

c) favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività di impresa su tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle Regioni e dagli enti locali;

d) individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il territorio nazionale,

degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane;

e) adottare le misure idonee a garantire la completezza e l'aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese di cui all'articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonché a coordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto della regolazione statale, regionale e locale.

3. Le regioni adeguano, sulla base degli accordi di cui al comma 2, la propria legislazione concernente la disciplina degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalità e agli obiettivi stabiliti dal presente articolo e in coerenza con i decreti legislativi di cui al comma 1.

Art. 5.

(Riassetto delle disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la semplificazione delle disposizioni vigenti in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) collegamento più stretto tra processo di attuazione del programma di Governo, programmazione strategica, programmazione economico-finanziaria di bilancio, programmazione operativa e relative attività di monitoraggio da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali, prevedendo, in particolare:

1) il rafforzamento della connessione tra attività di controllo strategico e attività di monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo;

2) la valutazione, in sede di controllo strategico, della congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti nelle direttive annuali per l'azione amministrativa e la gestione;

3) l'individuazione di misure che assicurino la coerenza con l'attività e gli esiti del controllo strategico degli atti di programmazione e degli interventi correttivi adottati da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo;

b) raccordo del processo di attuazione del programma di Governo, della programmazione strategica, della programmazione operativa e delle relative attività di monitoraggio da parte delle amministrazioni con la vigente disciplina del processo di bilancio finanziario ed economico;

c) rafforzamento del collegamento funzionale tra i controlli e lo svolgimento dell'attività amministrativa, in particolare al fine di individuare meccanismi di razionale allocazione delle risorse e di migliorare l'efficienza dei servizi e l'efficacia degli interventi;

d) previsione di una distinta disciplina relativa alle attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile, al fine di puntualizzare gli elementi differenziali tra queste e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività delle pubbliche amministrazioni;

e) prevalenza, nell'ambito degli organi che svolgono attività di controllo strategico e attività di controllo di gestione, di professionalità economiche, organizzative e gestionali rispetto a quelle giuridico-amministrative;

f) previsione, fra i compiti di ciascuna amministrazione, della definizione di strumenti di verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di misurabilità e adeguatezza alle funzioni svolte, con particolare riguardo alle determinazioni organizzative e ai procedimenti di rilevazione dei fabbisogni di personale;

g) adeguamento degli strumenti di monitoraggio e valutazione previsti in materia di qualità dei servizi pubblici erogati da amministrazioni dello Stato e da enti pubblici nazionali, al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Art. 6.

(Riassetto normativo in materia di pari opportunità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti rientranti nella

competenza esclusiva dello Stato in materia di pari opportunità, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione di strumenti di prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione, in particolare per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli *handicap*, l'età e l'orientamento sessuale anche al fine di realizzare uno strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità previsti in sede di Unione europea;

b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.

Capo II ALTRI INTERVENTI NORMATIVI

Art. 7.

(Disposizioni in materia di trasporti)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Società rete ferroviaria italiana Spa»;

b) agli articoli 53, comma 1, lettere f) e g), e 54, comma 1, lettere f) e g), la parola: «permanentemente» ovunque ricorra, è soppressa.

Art. 8.

(Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, secondo comma, la lettera c) è abrogata;

b) all'articolo 35, primo comma, dopo le parole: «possono essere istituite» sono inserite le seguenti: «nei casi particolari richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi, nonché»;

c) all'articolo 51, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei consulenti dotati delle professionalità necessarie per l'espletamento di prove d'esame per la selezione del personale»;

d) all'articolo 74:

1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, amministrato dal capo della delegazione. La resa del conto va effettuata al termine dei lavori e comunque trimestralmente se i lavori si protraggono oltre tre mesi»;

2) al secondo comma, dopo le parole: «e di funzionamento,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese le spese di acquisizione, locazione ed esercizio di beni materiali e strumentali, di automezzi e di locali» e, alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: «Il fondo è amministrato dal capo della delegazione ed è rendicontato nei termini previsti dalla normativa sulla resa del conto da parte dei funzionari delegati»;

3) il terzo comma è abrogato;

e) all'articolo 83, terzo comma, dopo le parole: «comprese quelle» sono inserite le seguenti: «di locazione finanziaria,»;

f) l'articolo 95 è abrogato;

g) all'articolo 177, secondo comma, dopo le parole: «Ministro consigliere» sono inserite le seguenti: «con funzioni vicarie,».

2. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 177, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal comma 1, lettera g), del presente articolo, sono fatti salvi, fino alla data di scadenza, i contratti di locazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conclusi in favore di funzionari diplomatici che occupano posti di Ministro consigliere senza rivestire funzioni vicarie.

3. All'articolo 3, comma 2, della legge 31 ottobre 2003, n. 332, le parole: «ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257».

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «obiettivi predefiniti» sono inserite le seguenti: «nelle direttive annuali per l'azione amministrativa e la gestione, in attuazione degli obiettivi di legislatura che il programma di Governo assegna alla competenza politico-amministrativa di ciascun Ministro»;

2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «decreto n. 29» sono inserite le seguenti: «, avendo riguardo allo stato di attuazione del programma di Governo»;

3) al comma 6, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli addetti alle strutture che effettuano la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico riferiscono sui risultati dell'attività svolta esclusivamente agli organi di vertice dell'amministrazione, che li comunicano al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per l'attuazione del programma di Governo da lui delegato. Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione riferiscono sui risultati dell'attività svolta ai responsabili delle unità organizzative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del presente decreto»;

4) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, e sentito il Consiglio dei ministri, sono annualmente individuate le modalità operative di raccordo fra il programma di Governo, la programmazione amministrativa e la programmazione economico-finanziaria di bilancio»;

b) all'articolo 4, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni medesime stabiliscono le modalità operative per l'attuazione del controllo di gestione, avvalendosi anche del sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;

c) all'articolo 6:

1) al comma 1, dopo le parole: «altri atti di indirizzo politico» sono inserite le seguenti: «, in coerenza con gli obiettivi di legislatura che il programma di Governo assegna alla competenza politico-amministrativa di ciascun Ministro»;

2) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Riferiscono, altresì, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per l'attuazione del programma di Governo da lui delegato, per il tramite dei rispettivi organi di vertice dell'amministrazione»;

3) al comma 3, le parole: «Essi redigono almeno annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «Essi presentano almeno semestralmente»;

c) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nel sistema pubblico di connettività, alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, i dati e le informazioni relative al programma di Governo, le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità desunti dalle note preliminari agli stati di previsione della spesa, di cui all'articolo 2, comma 4-*quater*, della legge 5 agosto 1978, n. 468»;

2) al comma 2, al primo periodo, le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per l'attuazione del programma di Governo da lui delegato,» e le parole: «anche a richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri,» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'attuazione del programma di Governo da lui delegato»;

e) all'articolo 8, comma 1, le parole: «In coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente Consiglio dei ministri, e» sono sostituite dalle seguenti: «In coerenza al programma di Governo ed

agli eventuali indirizzi formulati dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito dell'approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria,».

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. I meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta sono determinati autonomamente dalla Presidenza con decreto adottato ai sensi del comma 6, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».

3. I sistemi di controllo adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, cessano alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 303 del 1999, introdotto dal comma 2 del presente articolo.

Art. 10.

(Disposizioni in materie di competenza del Ministero dell'interno)

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 128:

1) al primo comma, dopo la parola: «operazioni» sono inserite le seguenti: «su cose antiche o usate»;

2) al secondo e al quarto comma, dopo la parola: «operazioni» sono inserite le seguenti: «di cui al primo comma»;

b) all'articolo 138, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata».

Art. 11.

(Semplificazione di procedimenti in materie di competenza del Ministero dell'interno)

1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti previsti dalle lettere seguenti, intervenendo sulle norme, anche di legge, ivi indicate:

a) procedimento per la compilazione del rapporto informativo e l'attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza: articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; articoli da 62 a 67 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni; articoli 2 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338;

c) procedimento per l'accertamento della capacità tecnica di fochino: articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e articolo 89 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

(Decreti legislativi integrativi e correttivi)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo la procedura di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.

Art. 13.

(Modifiche alla legge 29 luglio 2003, n. 229)

1. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis - *(Decreti legislativi correttivi e integrativi)*. – 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi e la procedura di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive».

Art. 14.

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui al Capo I non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 15.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218, è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 29 gennaio 1992, n. 112, è abrogata.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 3 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, è abrogato.